



Servizio
Sanitario
della
Toscana



LE CRITICITA' DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI EVIDENZIATE DALL'ORGANO DI CONTROLLO

F. Carnevale
e L. Bonini
U.F. PISLL
"G. Pieraccini"

Seminario

Prevenzione sui
luoghi di lavoro,
valutazione dei
rischi, dati
infortunistici,
aggiornamento degli
adempimenti,
verifiche periodiche

Firenze
27 Settembre 2005

D. Lgs. 626/94, Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto)

1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.

D. Lgs. 626/94, Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto)

2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:

- a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;**
- b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);**
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.**

3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva.

Il datore di lavoro delle aziende familiari nonché delle aziende che occupano fino a 10 addetti non è soggetto al documento

Il datore di lavoro delle aziende familiari nonché delle aziende che occupano fino a 10 addetti è tenuto ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati

(D. Lgs. 626/94, Art. 4, comma 11)

DOCUMENTO

All'esito della valutazione dei rischi il datore di lavoro (aziende con più di 10 addetti) elabora un documento contenente:

- **Indicazione e specificazione dei criteri** seguiti
- **Individuazione e valutazione dei rischi**
- **Individuazione delle misure** preventive e protettive attuate
- **Individuazione delle misure** preventive programmate
- **Individuazione dei D.P.I.** necessari
- **Indicazione del programma** attuativo

“IL DOCUMENTO” ... Testimonianza comunicabile di

ciò che è stato fatto;

perché;

sulla base di quali criteri;

ciò che rimane da fare, con tempi credibili

**➔ I rischi “residui” devono essere quantificati
allo scopo di individuare dove intervenire
prioritariamente**

**➔ Per i pericoli su cui è in corso l’adeguamento
“alle norme” devono essere applicate delle soluzioni
alternative capaci di garantire un livello di sicurezza
“equivalente”**



Rapporto conclusivo del progetto di monitoraggio e controllo dell'applicazione del DLgs 626/94

promosso dal
Coordinamento delle Regioni e Province autonome

ammesso come
Programma speciale dal Ministero della salute

Novembre 2003

Tabella 2. Suddivisione degli interventi complessivi per settori di attività e fasce di addetti

Codici	Descrizione	6-9	10-19	20-199	≥200	Tot.	%
Non classificato		32	16	27	17	92	1%
A	Agricoltura	80	28	42	2	152	2%
B	Pesca	5	1	4	0	10	0%
C	Estrazione di minerali	7	9	4	1	21	0%
DA	Alimentare	100	71	105	35	311	4%
DB	Tessile e abbigliamento	166	150	178	38	532	7%
DC	Conciario, cuoio e pelle	80	83	106	7	276	3%
DD	Industria del legno	52	43	35	2	132	2%
DE	Carta, stampa editoria	42	58	71	17	188	2%
DF/DG/DH/DI	Chimica, gomma, plastica	106	104	216	94	520	6%
DJ/DK/DL/DM	Industrie meccaniche e elettriche	279	340	472	198	1.289	16%
DN	Altre manifatturiere	82	59	57	10	208	3%
E	Energia elettrica, gas e acqua	3	6	15	9	33	0%
F	Costruzioni	394	221	151	10	776	10%
G	Commercio, riparazioni auto e beni	556	317	251	47	1.171	14%
H	Alberghi e ristoranti	133	70	55	4	262	3%
I	Trasporto, magazzinaggio	104	87	105	48	344	4%
J	Intermediazione finanziaria	82	59	48	47	236	3%
K	Attività immobiliare e professionale	142	79	123	69	413	5%
L	Pubblica amministrazione	38	44	171	65	318	4%
M	Istruzione	68	68	230	19	385	5%
N	Sanità	45	39	85	78	247	3%
O	Altri servizi sociali e personali	98	41	59	21	219	3%
<i>Totale</i>		<i>2.694</i>	<i>1.993</i>	<i>2.610</i>	<i>838</i>	<i>8.135</i>	



8.135

Tabella 1. Interventi complessivi suddivisi per Regioni e Province autonome partecipanti al progetto

Regione	N. interventi	N. lavoratori	Totale aziende del campione	% aziende monitorate
Emilia-Romagna	1.087	73.919	1.061	102%
Lazio	622	55.462	837	74%
Liguria	328	25.247	433	76%
Lombardia	1.494	276.493	1.659	90%
Marche	1.308	38.993	1.234	106%
Molise	65	2.446	91	71%
Provincia autonoma Trento	127	3.864	120	106%
Piemonte	791	102.902	795	99%
Puglia	468	51.971	498	94%
Sardegna	68	7.811	315	22%
Sicilia	495	41.612	547	90%
Toscana	851	50.848	953	89%
Umbria	434	11.264	400	109%
<i>Totale</i>	<i>8.138</i>	<i>742.832</i>	<i>8.943</i>	<i>91%</i>

Figura 5. Aziende che, avendone l'obbligo, hanno nominato il medico competente





Figura 24. Consultazione e collaborazione nella valutazione dei rischi



Analisi delle eccellenze (La valutazione dei rischi) 1°

- enunciazione dei criteri ed esplicitazione degli strumenti e dei metodi utilizzati, con uso di un ampio ventaglio di strumenti e metodi di analisi (requisiti non richiesti per le piccolissime aziende);
- presa in considerazione di un ampio numero di elementi da valutare in ordine alle potenziali cause di rischio;
- completezza e correttezza della valutazione;
- rispetto delle procedure di valutazione (RLS, MC);
- coinvolgimento dei dirigenti e dei preposti (requisito non richiesto per le piccolissime aziende);

Analisi delle eccellenze (La valutazione dei rischi) 2°

- completezza del documento conclusivo (requisito non richiesto per le piccolissime aziende);
- aggiornamento della valutazione dei rischi al verificarsi di eventi che lo richiedessero (es. cambiamento del ciclo produttivo).
Nessuna delle aziende oggetto dell'indagine ha conseguito l'eccellenza, forse anche in conseguenza del fatto che tale giudizio è stato attribuito solo in presenza di tutti i requisiti sopra elencati.

Conclusioni (La valutazione dei rischi) 1°

Sulla base dei risultati di questa indagine si può ragionevolmente affermare che la valutazione dei rischi è un atto compiuto nella grande maggioranza delle imprese di tutte le dimensioni e di tutti i comparti produttivi, costituendo un importante patrimonio di conoscenze e premessa indispensabile per tutte le azioni conseguenti volte al miglioramento delle condizioni di lavoro. È un risultato fortemente positivo anche il fatto che la maggior parte delle imprese abbia documentato il percorso seguito e i risultati raggiunti, al di là di quanto dovuto dal dettato normativo, e che buoni livelli di completezza e di coerenza rispetto alla realtà lavorativa siano stati raggiunti anche da parte delle aziende di minori dimensioni.

Tuttavia, sia le modalità adottate che i risultati raggiunti dimostrano che si è ancora lontani dal raggiungimento degli obiettivi delineati dal DLgs 626/94, poiché la valutazione dei rischi è considerata spesso più un obiettivo fine a se stesso che non uno strumento di lavoro per l'azienda. Lo dimostrano sia i dati concernenti il contenuto del documento di valutazione, sia quelli relativi al coinvolgimento delle diverse figure aziendali della prevenzione.

La scarsa partecipazione dei quadri aziendali evidenzia lo scollamento esistente tra le attività di prevenzione e la produzione.

Conclusioni (La valutazione dei rischi) 2°

L'analisi delle correlazioni mette invece in evidenza l'importanza della presenza di tutti gli attori aziendali nel raggiungimento di migliori livelli di qualità nell'analisi dei rischi lavorativi.

L'obiettivo prefigurato dal DLgs 626/94 era realizzare, con la valutazione dei rischi, un potente strumento per conseguire il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nelle aziende pur in un quadro positivo di diffusa realizzazione; sembra evidente come la valutazione dei rischi sia stata considerata più spesso un processo in sé compiuto, scarsamente integrato con la vita aziendale.

Ciò ben si rapporta con le considerazioni presentate nella Monografia 1 sulle difficoltà di connettere operativamente l'attività del SPP e del suo responsabile con la "line" produttiva aziendale.

Analisi delle eccellenze (La programmazione degli interventi preventivi e protettivi) 1°

- ❖ **esistenza di un programma formalizzato, reso noto ai RLS;**
- ❖ **articolazione cronologica del programma, con tempi che tengano coerentemente conto dell'entità dei rischi e della complessità degli interventi;**
- ❖ **rispondenza delle priorità del programma alle indicazioni generali dell'art. 3 del 626;**
- ❖ **partecipazione alla stesura del programma di tutti i fondamentali soggetti aziendali: DDL, RSPP, dirigenti, MC e RLS se presenti (questo requisito valeva solo per le medie e grandi aziende);**

Analisi delle eccellenze (La programmazione degli interventi preventivi e protettivi) 2°

- ❖ inclusione nel programma di una tipologia sufficientemente ampia e variata di interventi;**
- ❖ integrazione del programma nel più ampio contesto della programmazione aziendale;**
- ❖ previsione di un centro di responsabilità per l'attuazione del programma (solo per le aziende medie e grandi) e presidio di tale centro da parte del DDL o di un dirigente.**

(Il giudizio di eccellenza è stato attribuito in modo molto selettivo, vale a dire solo in presenza di tutti i requisiti sopra elencati. Solo 4 aziende hanno conseguito tale giudizio: una appartenente alla classe delle piccolissime imprese, una a quella delle piccole e due a quella delle grandi.)

Conclusioni (La programmazione degli interventi preventivi e protettivi) 1°

Nel panorama generale di applicazione del Titolo I del DLgs 626/94, il capitolo della programmazione degli interventi di prevenzione è risultato senza dubbio tra i più carenti. Quando esiste, il programma non è realmente tale nella maggior parte dei casi, in quanto privo della definizione dei tempi di attuazione e dei soggetti deputati alla stessa. Questo riscontro collima con quanto osservato dagli operatori nella loro attività di tutti i giorni e conferma le resistenze ancora largamente presenti in larga parte dell'impresa italiana a impegnare risorse per la sicurezza del lavoro.

La tipologia degli interventi programmati, rivolti per lo più a macchine, impianti e locali di lavoro, sembra volta a colmare lacune storiche nell'applicazione della precedente normativa. Non è un mistero, del resto, che l'avvento del DLgs 626/94 sia stato vissuto in molti casi come un'occasione di revisione generale e sistematica delle carenze di sicurezza presenti nell'impresa.

Conclusioni (La programmazione degli interventi preventivi e protettivi) 2°

Molto positivo è invece l'impegno dichiarato a investire in informazione e formazione, segno dell'attenzione - indotta dalla nuova normativa di origine comunitaria ma fatta propria da molte imprese - a istituti fondamentali per la crescita di una coscienza e cultura collettiva della sicurezza.

La definizione e la gestione del programma di interventi di prevenzione è spesso affidata al RSPP, elemento che conferma lo scollamento tra la gestione della prevenzione e la conduzione complessiva dell'impresa, in antitesi allo spirito che ispira il D. Lgs. 626/94.

✓ ERRORI DI FONDO

(Credere che la valutazione e conseguentemente il documento sia un processo *una tantum* o un atto formale, una “nuova tassa” per le imprese)

✓ ERRORI DI IMPOSTAZIONE

(Seguire un approccio “giustificativo” dell’esistente oppure solo “diagnostico” e non invece “terapeutico”; affidare il processo a persone “poco preparate”)

✓ ERRORI METODOLOGICI

✓ ERRORI TECNICI

✓ ERRORI DI GESTIONE

✓ **ERRORI METODOLOGICI**

- **Confondere la descrizione con la valutazione**
- Fare una valutazione parziale
- **Tralasciare dati, documenti**
- Non coinvolgere i soggetti della prevenzione o coinvolgerli solo formalmente
- **Mancata o carente elaborazione delle misure preventive (tecniche, organizzative, procedurali, informative, DPI)**
- Mancanza di un programma attuativo, motivato, basato su priorità, scandito nel tempo
- **Mancata dichiarazione dei criteri adottati per la valutazione**

✓ ERRORI TECNICI

- Errori “materiali” con omissioni, sottovalutazioni
- Errori “materiali” con incoerenze nella fase preventiva

✓ ERRORI DI GESTIONE

- Mancata illustrazione, socializzazione e discussione dei risultati del processo valutativo
- Messa in atto parziale o incompleta delle misure di prevenzione definite ed annunciate
- Mancata attivazione di procedure per l’aggiornamento del processo valutativo, specie se in presenza di cambiamenti significativi di impianti, di sostanze chimiche utilizzate, di nuove conoscenze tecniche e scientifiche, della Organizzazione del lavoro

“... la documentazione esaminata (in particolare nel caso di agenti chimici) ha rilevato problemi inerenti l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi che derivano più frequentemente dall'assenza e/o incompleto esame di :

- ✓ sostanze e preparati utilizzati in azienda, compresi gli eventuali agenti chimici pericolosi che si sviluppano dai processi lavorativi;
- ✓ determinazione del livello, tipo e durata dell'esposizione;
- ✓ individuazione dei lavoratori esposti;
- ✓ circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti chimici pericolosi, compresa la quantità degli stessi;
- ✓ valori limite di esposizione professionale e biologici;
- ✓ effetti delle misure preventive e protettive adottate;
- ✓ conclusioni tratte dalle azioni di sorveglianza sanitaria. “

“ ... La classificazione in rischio moderato o superiore al moderato è da considerarsi idonea quando sono stati presi in esame tutti gli agenti chimici pericolosi, tutti i lavoratori esposti al rischio e tutte le tipologia di rischio ... ”

La valutazione del rischio chimico deve dimostrare che in relazione al tipo, alle quantità degli agenti chimici pericolosi, alle modalità e frequenza di esposizione a tali agenti presenti sul luogo di lavoro, le misure individuate ed elencate sono sufficienti a minimizzare il rischio.

OSSERVAZIONI SVOLTE DALLA U.F. PISLL DI FIRENZE IN SEGUITO ALL'ESAME DI "DOCUMENTI" DI VALUTAZIONE ESIBITI DA AZIENDE DEL SETTORE CHIMICO



FOGLIO DI PRESCRIZIONI in materia di igiene e sicurezza del lavoro(ai sensi dell'art.20 del Dlgs 758/94)

Regione Toscana
AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE

Dipartimento della Prevenzione

U.F. Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
"Gaetano Pieraccini"

Zona Firenze ☒ Via della Cupola n.64 50142 Firenze

l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi dovrà avvenire:

- facendo a) la lista esaustiva di tutte le sostanze e preparati utilizzati in azienda, b) la rassegna dei processi e lavorazioni per verificare se si sviluppano, in qualunque modo, agenti chimici pericolosi, c) la classificazione di tutti gli agenti chimici individuati con le frasi di rischio R secondo la classificazione CE;
- effettuando la valutazione preliminare dei rischi connessi all'uso o alla presenza di tutti gli agenti chimici pericolosi secondo quanto previsto dall'articolo 72-quater comma 1 Dlgs 626/94 (prima fase della valutazione);
- completando, quando natura e entità dell'agente chimico lo consentono, il processo di valutazione e classificandosi al di sotto della soglia del rischio moderato (art. 72 quater comma 5 Dlgs 626/94);
- sviluppando, nei casi in cui è necessario, una dettagliata valutazione del rischio (seconda fase) attraverso: misurazioni ambientali (esposizione cutanea e/o inalatoria) o algoritmi o modelli per stime di rischio.



Regione Toscana
AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE
Dipartimento della Prevenzione
U.F. Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
"Gaetano Pieraccini"

Zona Firenze ☒ Via della Cupola n.64 50142 Firenze

FOGLIO DI PRESCRIZIONI

in materia di igiene e sicurezza del lavoro
(ai sensi dell'art.20 del Dlgs 758/94)

“... per quanto riguarda la documentazione aziendale, redatta ai sensi del Dlgs 25/02, si fa presente che è stato rilevato un grave errore metodologico di valutazione.

Risulta che la determinazione del rischio chimico è stata effettuata in assenza di criteri di riferimento per il rischio tossicologico (esposizione cutanea ed inalatoria), non avendo previsto l'effettuazione di valutazioni attraverso l'uso dei valori limite occupazionali (come prevede la norma UNI EN 689, appendice C, dove viene stabilita una procedura formale per la valutazione dell'esposizione degli addetti) e non avendo neppure utilizzato modelli di stima o algoritmi (che evitano il confronto con i valori limite occupazionali).

Senza questi specifici passaggi la classificazione del rischio in “*moderato*” o “*non moderato*” non è affidabile e pertanto non può essere accolta.”

“...per quanto sopra esposto vi invitiamo a presentarci le vostre controdeduzioni e successivamente ad un incontro di verifica, da concordare, anche per discutere dei programmi di sviluppo e miglioramento aziendali.”

“... Disponibili ad ulteriori chiarimenti ed eventualmente ad un incontro presso la nostra sede con i vostri consulenti, per quanto sopra esposto vi invitiamo a presentarci ai sensi degli artt. 55 - 348 -349 C.P.P. nell'ambito dell'attività d'indagine su iniziativa anche ai sensi dell'artt. 7 - 10 D.P.R. 520/55, art. 64 D.P.R. 303/56 e art. 4 Legge 22/07/1961 n° 628, entro giorni 20 (venti) le necessarie ed indispensabili integrazioni alla documentazione inerente il rischio chimico.”



- esiste un atto conclusivo del processo di valutazione ?**
- la valutazione dei rischi chimici deve essere effettuata preventivamente ? Rispettando quali altri vincoli/opportunità ?**
- il corretto impiego di stime dell'esposizione con metodi di stima matematico (algoritmo) sostituisce le misurazioni ?**
- cosa deve comprendere il documento del processo di valutazione?**
- il processo valutativo deve stato aggiornato se si sono verificate significative variazioni del rischio dopo la valutazione,?**
- il documento deve comprende l'individuazione delle misure preventive e protettive programmate ?**
- quali tipi di interventi deve considerare il programma ?**
- quali possono essere i tempi di realizzazione credibili da inserire nel programma ?**